

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ASSOUTENTI

ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017

Approvato all'unanimità dal 5° Congresso Nazionale - Roma 6 dicembre 2019

TITOLO I -

CARATTERISTICHE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 - CARATTERISTICHE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. **ASSOUTENTI - Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici**, costituitasi in Roma il 29 gennaio 1982 e iscritta al Registro Nazionale della Promozione sociale presso il Ministero del lavoro al n. 208, di seguito denominata "APS - Assoutenti", fonda le sue radici nella storia del consumerismo italiano e europeo e nell'impegno civile, libero e volontario per il bene comune, per uno sviluppo sostenibile e una crescita felice che favoriscano elevati livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, nonché la partecipazione dei cittadini e la loro inclusione per il pieno sviluppo della persona.
2. APS - Assoutenti è una associazione senza scopo di lucro, ente non commerciale del terzo settore (ETS), libera, autonoma, indipendente e pluralista con un ordinamento democratico basato sulla elettività delle cariche e la partecipazione alla vita sociale di tutti gli associati.
3. APS - Assoutenti ha sede legale in Roma. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, all'interno del territorio nazionale, è deliberata dall'organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs 206/2005, dal D.Lgs 117/2017, dal Codice Civile e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi degli scopi sociali.
6. Il Consiglio Nazionale può emanare uno o più regolamenti, per disciplinare, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Art. 2 - SCOPI SOCIALI

1. APS - Assoutenti, nell'osservanza più generale dei diritti umani, civili, sociali e politici, ha come scopo esclusivo la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti senza distinzioni di genere, di nazionalità, di convinzioni religiose, di appartenenze politiche e sindacali.
2. APS - Assoutenti, secondo il principio di sussidiarietà, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di cittadini

di una o più delle attività di cui al successivo articolo avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - ATTIVITÀ

1. Per perseguire gli scopi di cui al precedente articolo l'APS – Assoutenti:
 - a) rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini, con particolare riguardo agli appartenenti a gruppi sociali più deboli e alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nella loro veste di consumatori di beni e utenti di servizi forniti da imprese pubbliche e private operanti in qualsiasi settore economico, come ad esempio il trasporto pubblico, aereo, marittimo e ferroviario, la salute e la sicurezza, le telecomunicazioni, il commercio elettronico, l'economia digitale, l'energia, la raccolta dei rifiuti, le risorse idriche, il turismo, la cultura, lo sport e il tempo libero, il credito e le assicurazioni, da chiunque erogati, impegnandosi per la realizzazione e attivazione delle carte di qualità dei servizi con standard elevati e per la costituzione di tavoli di concertazione con le imprese e con gli enti erogatori anche favorendo e sostenendo iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine del buon andamento dei servizi stessi secondo criteri di efficienza, efficacia, affidabilità, sicurezza e qualità;
 - b) promuove e favorisce la diffusione della cultura consumerista, attuando una politica di informazione, educazione e formazione del cittadino consumatore e utente per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione che siano orientate all'economia circolare, al risparmio delle risorse, contro lo spreco alimentare e energetico, al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della mobilità sostenibile anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali giovani, anziani, immigrati, ed altre, anche attraverso la formazione di operatori del settore;
 - c) promuove intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti;
 - d) diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore incoraggiando il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione e la solidarietà tra i cittadini. Promuove le pari opportunità, il superamento delle barriere architettoniche, le iniziative di mutualità e aiuto reciproco incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale. In questo spirito favorisce forme di associazionismo consumerista anche a livello europeo e transnazionale, stringendo alleanze, rapporti e reciproche adesioni con altre organizzazioni straniere che si prefiggano scopi comuni con il presente Statuto;
 - e) accerta e promuove la trasparenza, la non ingannevolezza e la completezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei prodotti e servizi offerti, la tutela della privacy e dei dati personali, il diritto alla correttezza e alla equità nei rapporti contrattuali, il diritto a un equo risarcimento per i danni subiti, il diritto a ricevere una adeguata educazione in materia di consumo;
 - f) promuove la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitanti nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
 - g) produce e diffonde pubblicazioni anche periodiche a carattere scientifico tecnico e culturale nonché organizza e promuove studi e ricerche, corsi di formazione, convegni, incontri, seminari, eventi,

mostre e premi, progetti educativi anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione alle attività dell'Unione Europea, rivolti in particolare alle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori e agli addetti alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi, sui diritti fondamentali dei cittadini consumatori e utenti, sul consumo consapevole, sullo sviluppo sostenibile, in materia di educazione finanziaria, di contrasto delle dipendenze da droghe, alcol e gioco d'azzardo, di risparmio e ottimizzazione delle risorse energetiche e su ogni argomento non in conflitto con gli scopi sociali;

- h) promuove la tutela della salute e dei diritti del malato per il tramite di iniziative e azioni sia in ambito di prevenzione che di cura, contribuendo alla definizione e al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; in particolare favorisce la diffusione di un'adeguata educazione sanitaria e di una cultura orientata a una corretta alimentazione, a stili di vita finalizzati al benessere psico-fisico della persona; collabora con le istituzioni e con le imprese per una efficace azione in materia di tutela dell'igiene degli alimenti e delle bevande, di prevenzione e controllo sanitario dei prodotti di origine vegetale e animale; si assicura che l'informazione scientifica, la sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci sia improntata all'efficacia terapeutica, alla non nocività e alla economicità del prodotto;
 - i) promuove la tutela e la difesa dei risparmiatori, la stabilità e il regolare funzionamento del sistema bancario e creditizio;
 - j) promuove la conciliazione e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie in materia di consumo;
 - k) promuove ed esercita in ogni sede amministrativa, civile e penale, giudiziaria e stragiudiziale, nazionale ed internazionale e dinanzi alle autorità di Garanzia ove promuove azioni inibitorie e risarcitorie collettive, la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti anche nella loro veste di risparmiatori, contribuenti, pendolari, viaggiatori, acquirenti, malati ecc. , agendo, resistendo o intervenendo, anche tramite l'azione di classe o costituendosi parte civile, in ogni situazione giuridicamente rilevante comunque disciplinata dalla legislazione e dalle normative regionali, nazionali e europee e in particolare dalle disposizioni contenute:
 - i. nei Codici e nei Testi Unici in materia di Consumo, Trasporti, Turismo, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Urbanistica , diritto Bancario e Finanziario, Istruzione, Sicurezza degli Alimenti, ecc.;
 - ii. nelle delibere e atti regolatori dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , dell'ARERA, della Consob, dell'IVASS, della Banca d'Italia e dell'AGCM, con particolare, ma non esaustivo, riferimento al Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore.
2. All'APS – Assoutenti è preclusa ogni attività e qualsiasi forma di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. L'APS – Assoutenti può altresì promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio;
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4 - PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. APS – Assoutenti è una associazione a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Possono essere soci di APS – Assoutenti le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che si riconoscono nel presente Statuto, non hanno norme statutarie incompatibili con esso, ne condividono le finalità, si impegnano a realizzarle. Sono inoltre ammessi come soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti e comunque nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
3. Le persone fisiche che intendono associarsi presentano al Consiglio Nazionale, per il tramite della APS provinciali o regionali nel cui territorio risiedono, una domanda che dovrà contenere l'indicazione del nome, del cognome e almeno uno dei seguenti dati personali: residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica inoltre dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. La delibera di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Nazionale è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera. L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Garanti, che delibera in occasione della prima convocazione utile. I soci devono versare contestualmente alla domanda di adesione la quota associativa che in nessun caso è rimborsabile ad eccezione dell'eventualità in cui tale domanda venga rigettata.
5. Le iscrizioni effettuate direttamente all'APS - Assoutenti sono attribuite alle APS provinciali e regionali aderenti sulla base dell'indicazione territoriale espressa dall'associato all'atto della compilazione della domanda.
6. Gli associati cessano di appartenere all'APS - Assoutenti per:
 - a. dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - b. mancato versamento della quota associativa, morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - c. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali aver contravvenuto ai doveri stabiliti dallo statuto o per indegnità.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI

1. I soci hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b. godere del pieno elettorato attivo e passivo per ogni carica prevista dallo Statuto;
 - c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - e. recedere dall'appartenenza all'associazione
 - f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. I soci, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con il versamento delle quote associative.
4. I soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - d. versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito, entro il 31 dicembre di ogni anno salvo aver dato le dimissioni a norma dello statuto.
 - e. non arrecare danni morali o materiali all'associazione.
5. A tutti i soci che non avranno effettuato il rinnovo della quota sociale APS – Assoutenti, per il tramite delle APS provinciali o regionali alle quali appartengono, farà pervenire una ricevuta per l'ammontare della quota annua, aumentata delle spese postali d'invio e saranno iscritti a debito nell'elenco degli associati.
5. Ogni socio, ovunque iscritto, può usufruire, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, dei servizi offerti da Assoutenti.
6. Le prestazioni dei soci sono volontarie e non retribuite; sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso e dimissioni;
 - b. per mancato pagamento della quota associativa, senza giustificato motivo,
 - c. per esclusione con delibera motivata, deliberata dall'Organo di amministrazione, per : morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo

2. La deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato e comporta altresì la sospensione da tutte le eventuali cariche ricoperte.
3. Il socio escluso può presentare ricorso scritto al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione. Il Collegio dovrà decidere, a termini del regolamento, entro trenta giorni.
4. All'atto del provvedimento il socio escluso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. Il Consiglio Nazionale delibera in ordine all'importo della quota associativa annua che i singoli associati, indipendentemente dalla loro qualifica derivante dall'entità del contributo economico che corrispondono alle APS provinciali o regionali a cui appartengono, devono versare all'APS - Assoutenti all'atto di iscrizione o di rinnovo di adesione. Tale importo non può essere in ogni caso inferiore ad un euro.
2. Il Consiglio Nazionale, nel rispetto del comma precedente, delibera l'entità del contributo economico per poter qualificare i soci come soci: ordinari, sostenitori, benemeriti fermo restando la parità dei diritti. Le Associazioni provinciali e regionali dovranno versare una quota di iscrizione o di rinnovo di adesione pari al doppio di quella versata dal socio benemerito.

Art. 8 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.
6. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

TITOLO TERZO

MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'APS ASSOUTENTI

Art. 9 – STRUTTURE DELL'APS - ASSOUTENTI

1. L'APS - Assoutenti svolge le sue attività tramite:
 - a. le Associazioni Provinciali e Regionali
 - b. le Associazioni Nazionali di settore o di interesse
 - c. l'Associazione Nazionale
2. L'organizzazione dell'APS - Assoutenti si ispira ai principi del federalismo solidale e al decentramento dei compiti istituzionali e organizzativi e si struttura attraverso associazioni che, aderendo con le modalità di cui all'art. 4, perseguono come scopo esclusivo la promozione e la tutela dei cittadini in quanto consumatore e utente e adottano la tessera nazionale dell'APS - Assoutenti quale propria tessera sociale.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

1. Il modello associativo dell'APS – Assoutenti è basato sulla costituzione di associazioni provinciali e regionali. Chiunque sul territorio di appartenenza si obblighi a rispettare il presente Statuto e ad avere un numero di iscritti pari ad almeno lo 0,2 per mille della popolazione residente, fatti salvi i maggiori obblighi disposti da leggi regionali, può dar vita ad associazioni provinciali e regionali federate all'APS - Assoutenti.
2. Le associazioni provinciali e regionali fanno richiesta di adesione al Consiglio Nazionale che ne approva l'istituzione, il riconoscimento o la soppressione previa verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e dal Regolamento degli sportelli territoriali
3. L'associazione regionale, laddove costituita, esprime parere obbligatorio sulla costituzione di associazioni provinciali nel proprio territorio.
4. Tutte le associazioni provinciali e regionali hanno natura di associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile o di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del codice Civile, rispondono delle obbligazioni assunte.
5. Le associazioni provinciali e regionali hanno propria autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa definita dagli statuti adottati non in contrasto e in conformità con lo Statuto di Assoutenti. Ciascuna associazione provinciale e regionale deve aprire conti correnti postali o bancari a se stessa intestati con potere di firma definiti dal proprio Statuto o regolamento.
6. Ciascuna associazione provinciale e regionale elegge i propri organismi e ne da comunicazione scritta al Segretario Generale entro 5 giorni dalla nomina.
7. Le associazioni provinciali e regionali rappresentano l'APS - Assoutenti nei confronti di istituzioni, enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche al loro livello e i loro responsabili ne hanno la rappresentanza legale.

8. Le associazioni provinciali e regionali hanno l'obbligo di utilizzare il nome ed il logo Assoutenti seguito dall'indicazione territoriale, di iscrivere i propri aderenti secondo le norme statutarie di APS - Assoutenti e di esplicitare nello statuto e nell'atto costitutivo l'adesione all'APS - Assoutenti
9. Le associazioni provinciali e regionali possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale, e comunitario, previa comunicazione e condivisione con Assoutenti.
10. Le associazioni provinciali e regionali esercitano i loro poteri nel territorio di appartenenza.
11. Le associazioni regionali sono costituite da almeno due associazioni provinciali, esclusa la Val d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.
12. In assenza di tale requisito l'unica associazione provinciale presente nel territorio regionale assume le funzioni previste dal successivo articolo 11 sino alla costituzione dell'associazione regionale come disciplinato dal precedente comma.
13. In assenza di associazione provinciale, o di mancanza di requisiti di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale può nominare in un territorio delegati locali con il mandato di costituirla entro il termine massimo di 12 mesi, rinnovabile una sola volta.
14. I soci delle associazioni provinciali e regionali in regola con le modalità di iscrizione all'APS - Assoutenti e il pagamento delle quote sociali individuali sono a tutti gli effetti soci di Assoutenti ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

1. Le Associazioni Regionali rappresentano lo snodo dei rapporti tra l'APS - Assoutenti e le associazioni provinciali verso le quali hanno poteri di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, in particolare sui progetti che godono di finanziamenti di enti pubblici e privati, e di commissariamento in caso di mancato funzionamento da adottarsi in accordo con APS - Nazionale.
2. Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
 - a. Promuovere e sviluppare la progettualità e le politiche associative
 - b. Rappresentare l'associazione al proprio livello territoriale nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche regionali in raccordo con le politiche nazionali.
 - c. Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della vita associativa nel rispetto del presente Statuto;
 - d. Redigere il rendiconto delle entrate e delle uscite, sovrintendere alla omogeneità, tempestività e regolarità delle procedure contabili e di bilancio proprie;
 - e. Coordinare il tesseramento del proprio territorio in stretto raccordo con il Segretario Generale e obbligandosi al rispetto delle norme statutarie e regolamentari per l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del consumo e della normativa del Codice del Terzo Settore
3. Le associazioni provinciali costituiscono il primario livello di azione politica e organizzativa dell'APS - Assoutenti nel territorio.
4. Nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
 - a. Promuovere e sviluppare le politiche associative

- b. Rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche,
 - c. Sviluppare le strutture dell'associazione e promuovere il tesseramento.
 - d. Organizzare le attività ed i servizi offerti agli associati.
 - e. Organizzare la vita associativa nel rispetto di principi di sussidiarietà, democrazia e partecipazione previsti dal presente Statuto.
5. Esse possono istituire o sopprimere comitati comunali all'interno della provincia di appartenenza e aprire sportelli di informazione, consulenza e assistenza del cittadino consumatore e utente secondo il regolamento Nazionale.
 6. Chiunque si associ all'APS - Assoutenti, ne rispetti lo statuto e i regolamenti può aprire, nell'ambito di un territorio comunale, uno sportello di informazione, consulenza e assistenza del cittadino in quanto consumatore e utente previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'APS - Assoutenti e approvazione del Consiglio Nazionale salvo motivato rifiuto dell'associazione territorialmente più vicina se esistente.
 7. Gli sportelli di informazione collaborano con i diversi livelli organizzativi dell'APS - Assoutenti e attuano quanto da questi stabilito per la migliore attuazione delle iniziative associative.

Art. 12 - ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE O DI INTERESSE

1. Possono far parte dell'APS - Assoutenti ed essere ad essa federate le associazioni nazionali che, rappresentando esclusivamente i cittadini in quanto consumatori e utenti nel loro specifico settore o interesse, intendano partecipare alla vita associativa e condividere le iniziative dell'APS - Assoutenti perseguendo obiettivi coincidenti con le finalità del presente Statuto rispettandone le norme.
2. L'adesione di tali Associazioni avviene con richiesta deliberata dai propri organismi direttivi contenente l'impegno a riconoscere e rispettare, nelle proprie attività il presente Statuto e ad adottare la tessera sociale di Assoutenti.
3. Sono requisiti essenziali per la richiesta di adesione di una associazione nazionale di settore o interesse:
 - a. l'identificazione di un'area di competenza o di interesse, con caratteri di coerenza con gli obiettivi e lo Statuto dell'APS - Assoutenti e l'assenza di scopo di lucro;
 - b. un numero significativo di sedi e soci e una effettiva operatività;
 - c. l'obbligo di utilizzare il nome e il logo di Assoutenti insieme alla propria identificazione
4. La richiesta di adesione federale delle associazioni nazionali è approvata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei votanti. Con la stessa maggioranza è approvato il mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di adesione ed il suo contenuto.
5. I soci delle associazioni nazionali federate in regola con le modalità di iscrizione all'APS - Assoutenti e con il pagamento delle quote sociali individuali sono a tutti gli effetti soci dell'APS - Assoutenti ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto e svolgono le attività sociali presso le associazioni provinciali e regionali, laddove esistenti, del territorio ove risiedono.
6. Le articolazioni provinciali e regionali delle associazioni federate, laddove costituite, concorrono alla vita associativa delle associazioni provinciali e regionali di Assoutenti dello stesso territorio per la realizzazione degli obiettivi comuni, collaborano nei progetti di lavoro e nelle iniziative in favore dei consumatori e utenti e, in virtù di ciò, concorrono al conseguimento dei requisiti richiesti dalle

normative per il riconoscimento della rappresentatività a livello circoscrizionale camerale e regionale.

7. Nelle circoscrizioni camerali e nelle regioni dove non sono costituite le associazioni provinciali e regionali di Assoutenti, l'associazione nazionale federata con protocollo d'intesa allegato all'atto di adesione, può assumere, con le proprie articolazioni locali e regionali, le funzioni e i compiti previsti dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 13 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI

1. Entro 45 giorni dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni associazione provinciale, regionale e nazionale ha l'obbligo di inviare al Segretario Generale, i seguenti documenti:
 - a. una relazione sulla attività svolta
 - b. il bilancio annuale approvato e presentato nei termini di legge
 - c. l'elenco dei soci
 - d. la documentazione attestante l'adesione del socio ed il pagamento della quota di iscrizione
2. In caso di violazione di uno o più di questi obblighi o di gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa, contabile o fiscale, mancato funzionamento degli organi, gravi e documentate irregolarità gestionali con particolare riferimento al mancato riconoscimento e iscrizione agli elenchi disposti dalla regione di riferimento, gravi e documentate inadempienze organizzative, regolamentari o statutarie il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento delle associazioni provinciali, regionali o nazionali. Qualora la associazione locale sia la sola costituita nella regione il potere di commissariamento spetta al Consiglio Nazionale. In questi casi le cariche sociali della associazione soggetta al provvedimento sono sospese e il Consiglio Nazionale, definendo la durata del provvedimento, nomina un commissario che subentra nei poteri degli organi.
3. Lo statuto delle associazioni provinciali, regionali e nazionali deve adeguarsi al presente Statuto eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea competente al Collegio nazionale di Garanzia, il quale provvede a verificare la coerenza del testo Allo statuto Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso di verifica negativa, il Collegio nazionale di Garanzia informa via raccomandata o PEC l'associazione interessata delle criticità individuate che ha 60 giorni di tempo dalla ricezione per approvare lo Statuto adeguato, che va reinviato al Collegio Nazionale di Garanzia entro i termini di cui sopra. In violazione alle presenti disposizioni o in mancanza di adeguamento dello statuto, il Consiglio Nazionale avvia la procedura di commissariamento e di revoca di riconoscimento.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art.14 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'APS - Assoutenti:
 - Il Congresso Nazionale
 - Il Consiglio Nazionale
 - il Presidente

- Il Vice-Presidente
 - Il Segretario Generale
 - La Presidenza Nazionale
 - il Tesoriere
 - Il Collegio Nazionale dei Garanti
 - Il Collegio Nazionale Sindacale
2. Tutte le deliberazioni degli organi sociali sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diverse disposizioni di legge relativamente agli argomenti trattati e in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organismo sociale deliberante. Di ogni riunione va redatto verbale che registri presenze e deliberazioni e che verrà sottoposto alla approvazione dei partecipanti.
 3. Tutti gli organi sociali possono riunirsi anche fuori della sede sociale e prevedere, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 117/2017, la partecipazione in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito:
 1. al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
 2. al Segretario verbalizzante percepire chiaramente gli interventi oggetto di verbalizzazione,
 3. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'odg;
 4. Tutte le cariche sono elettive.

Art. 15 – IL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo elettivo dell'APS - Assoutenti ed è costituito, a garanzia del principio di democraticità, territorialità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, da tutti i soci collettivi e individuali partecipanti alla assemblea nazionale e, ai sensi dell'art.24 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, alle assemblee separate delle associazioni nazionali provinciali e regionali di cui viene redatto apposito verbale.
2. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria per gli obblighi di legge o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale o su richiesta scritta delle associazioni nazionali, regionali e provinciali o di singoli iscritti che rappresentino almeno un decimo degli associati.
3. Il Congresso Nazionale è convocato con preavviso di almeno 30 giorni sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente o dal Segretario Generale, con libertà di mezzi, anche per il tramite delle associazioni nazionali, regionali e provinciali aderenti.
4. Il Congresso è validamente costituito sia a seguito di convocazione ordinaria che straordinaria quando:
 - a. in prima convocazione è presente la metà più uno degli iscritti;
 - b. in seconda convocazione è presente qualunque sia il numero dei presenti
5. Il congresso nazionale è presieduto dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

6. I compiti del Congresso Nazionale sono:

- a. Determinare e approvare gli indirizzi politici dell'attività dell'associazione e il programma associativo;
- b. approvare il bilancio;
- c. prevedere, nel rispetto dell'art. 8 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 117/2917, la eventuale corresponsione a chiunque rivesta le cariche sociali di compensi individuali proporzionati all'attività svolta individuandone l'importo;
- d. Eleggere, ogni 4 anni, previa determinazione dei criteri e del numero dei componenti, il Consiglio Nazionale sulla base di criteri di proporzionalità e territorialità,
- e. eleggere, ogni 4 anni, il Collegio Nazionale dei Garanti e il Collegio Nazionale Sindacale;
- f. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ne dispone eventualmente la revoca e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di amministrazione dell'APS – Assoutenti. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente ed è da questi presieduto o, se sia stato nominato, dal Presidente onorario. Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione tramite avviso verbale o comunicazione telefonica e telematica.
2. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante lettera inviata ai singoli consiglieri e a tutte le associazioni federate nazionali, regionali e provinciali, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
 - a. dare attuazione al programma deliberato dal Congresso Nazionale nel rispetto degli scopi dell'Associazione;
 - b. eleggere il Presidente;
 - c. eleggere tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e la Presidenza Nazionale;
 - d. predisporre il programma annuale di attività;
 - e. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni;
 - f. promuovere lo sviluppo dell'associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio;
 - g. discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale e deliberare sull'importo della quota sociale annua;

- h. convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
 - i. deliberare i provvedimenti di commissariamento di associazioni nazionali, regionali e provinciali;
 - j. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - k. Gestire il patrimonio;
 - l. Controllare l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che regolano l'Assoutenti emanando appositi Regolamenti.
4. Alle riunioni possono partecipare, in qualità di invitati, i rappresentanti delle associazioni nazionali e regionali che non ne facciano parte.
 5. Ciascun membro del Consiglio Nazionale potrà assumere la responsabilità operativa di uno o più settori di intervento dell'associazione.
 6. Quando un membro del Consiglio Nazionale riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità o conflitti di interessi riguardo a singole iniziative promosse dall'Assoutenti, lo dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione è accertata dal Collegio Nazionale dei Garanti e comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.
 7. In caso di decadenza, decesso o dimissioni di consiglieri il Consiglio può eleggere sostituti, fino ad un massimo di un quarto dei componenti, tenendo anche conto della provenienza territoriale o nazionale dei Consiglieri cessati.
 8. Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere all'elezione di un nuovo Presidente. Analoga procedura è adottata nei riguardi degli altri organi eletti dal Consiglio.

Art. 17 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente Nazionale esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico. In particolare assicura il coordinamento generale del programma e delle funzioni della Presidenza Nazionale.
2. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno.
3. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale potendo delegare tali funzioni al presidente onorario, se nominato; convoca e presiede la Presidenza Nazionale.
4. Propone i componenti della Presidenza Nazionale da sottoporre al voto di approvazione del Consiglio Nazionale, che coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni di:
 - a. rappresentanza politica;
 - b. coordinamento generale del programma e delle funzioni di Presidenza;
 - c. istruzione dei lavori della Presidenza Nazionale.
5. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano.

Art. 18 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale è affidato il coordinamento organizzativo delle iniziative e delle attività dell'associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Nazionale e dalla Presidenza Nazionale.
2. Il Segretario Generale cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni, degli atti di adesione e dei protocolli d'intesa e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 19 – LA PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza Nazionale è composta da un massimo di 9 membri.
2. Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'Associazione fanno parte di diritto della Presidenza Nazionale.
3. Il Presidente onorario ove eletto, partecipa alle riunioni della Presidenza Nazionale con diritto di voto.
4. La Presidenza Nazionale assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
5. La Presidenza Nazionale:
 - a. esegue i deliberati del Consiglio Nazionale;
 - b. Formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
 - c. delibera in via d'urgenza le azioni disciplinari nei confronti degli associati singoli e collettivi da ratificare alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale;
 - d. decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o ad accordi e protocolli d'intesa
 - e. verificare la costituzione e il funzionamento degli organismi dirigenti delle associazioni locali e regionali;
6. Alla Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare di:
 - a. obbligare cambiariamente l'associazione;
 - b. concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
 - c. compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
 - d. transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;

- e. autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
 - f. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - g. delegare il Presidente a promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
7. La Presidenza Nazionale informa degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorre invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
- a. acquistare, vendere e permutare beni immobili;
 - b. assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
8. La Presidenza Nazionale può assumere deliberazioni con i poteri del Consiglio Nazionale per le questioni di straordinaria amministrazione nei casi di particolare urgenza. Tali deliberazioni sono sottoposte al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva per la ratifica.
9. La Presidenza Nazionale può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 20 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione.
2. Tiene le scritture contabili, provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale nazionale, che sottoscrive a nome dell'associazione, previa verifica favorevole del Collegio Nazionale Sindacale.
3. Presenta al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa.

Art. 21 – IL COLLEGIO NAZIONALE SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo dell'APS - Assoutenti, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi;
2. Il Collegio Nazionale Sindacale:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2917, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - b. presenta al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere.
3. Il Collegio Nazionale Sindacale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti organismi dirigenti di pari livello ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile. Elegge al proprio interno il Presidente che deve possedere i requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

4. I componenti del Collegio Nazionale Sindacale hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
5. I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni compiute ai fini sociali.
6. Il Collegio Nazionale Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017, e attesta il bilancio sociale qualora sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 Il bilancio sociale, se dovuto dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
7. I componenti del Collegio Nazionale Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia dell'APS – Assoutenti.
2. Esso ha il compito di:
 - a. interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
 - b. emettere, ove richiesti, pareri su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - c. verificare la conformità degli statuti delle associazioni federate;
 - d. esaminare i ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari adottati dall'ufficio di presidenza e ratificati dal Consiglio Nazionale entro 30 gg dalla loro presentazione
3. L'iniziativa del Collegio Nazionale dei Garanti in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche è intrapresa, a seguito di richiesta di parte ovvero per propria autonoma decisione, producendo una relazione agli interessati e al Consiglio Nazionale.
4. Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
5. I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
6. Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO, FINANZIAMENTO, BILANCIO, CONTABILITÀ

Art. 23 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

IL DOCUMENTO

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - a. eccedenze degli esercizi annuali;
 - b. Beni mobili ed immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed eventualmente acquisiti al patrimonio dell'Associazione, e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato nella sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
 - c. Sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci.
 - d. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
3. Le fonti di finanziamento dell'associazione, oltre le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti, derivano dalle attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e di quanto disposto dal Codice del Consumo attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi quali, ad esempio, 5 per mille - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico anche mediante sollecitazione di contributi in denaro o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore
4. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.
5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - BILANCIO E CONTABILITÀ

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere predispose entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione e quello di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
3. Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede nazionale 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione da parte del Congresso Nazionale che deve avvenire inderogabilmente entro il 30 giugno, termine previsto per il suo deposito al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore);
4. I bilanci approvati ai diversi livelli associativi sono trascritti sul libro dei verbali e sono consultabili sul sito dell'APS – Assoutenti;
5. La gestione amministrativa e contabile degli aspetti economici della Associazione sono elaborati secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e sulla base delle disposizioni riguardanti la contabilità ordinaria, alla luce delle direttive impartite dalla Circolare Prot. 0038226 del 5 marzo 2013 e dalle eventuali successive integrazioni che saranno applicabili automaticamente, senza necessità di

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

a
ti
li
i,
el
i
o

modificare il presente Statuto. La sopra indicata Circolare richiama il regolamento ministeriale di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260, il quale costituisce punto di riferimento di questo Statuto;

6. Tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione sono annualmente inventariati ovvero elencati e descritti, con il loro valore economico;
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 – TENUTA E CONSERVAZIONE DI LIBRI, VERBALI E ELENCHI

1. Presso la sede nazionale dell'APS - Assoutenti sono conservati, oltre all'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso nazionale dei delegati, del Consiglio direttivo nazionale e degli altri organi statutari.
2. Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni federate nazionali, regionali e locali.

Art. 28 – DURATA E SCIoglimento

1. La Assoutenti ha durata trentennale, decorrente dalla approvazione del presente Statuto.
2. Lo scioglimento dell'Assoutenti può essere deliberato, prima di tale data, con la maggioranza dei 3/5 dei votanti, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. Il patrimonio dell'Assoutenti, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 – LOGO

1. Il "logo" e la denominazione dell'Assoutenti sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata dal simbolo a forma di fumetto di colore rosso contenente la sigla obliqua AU, di colore bianco, scaturente dalla lettera A della parola Assoutenti di colore rosso posta al centro della bandiera di colore bianco. Come tali alla stessa Assoutenti è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di una associazione federata aderente determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 30 – INCOMPATIBILITA' CON INCARICHI POLITICI

1. L'associazione, a tutela della propria autonomia e indipendenza, e per evitare ogni situazione che potrebbe configurare conflitti di interessi, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovrà disciplinare con norma regolamentare, le incompatibilità della carica di Presidente e delle altre cariche a tutti i livelli con incarichi politici e amministrativi elettivi secondo criteri e principi generali.

Alfieri Autuella Perelli

fuorimano